



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE CASA E OPERE PUBBLICHE

**Eliminazione delle
barriere architettoniche
negli edifici residenziali privati**

**Linee guida
per l'accesso ai
contributi**

INDICE

Presentazione	pag. 3
Premessa	pag. 4
Quali sono le barriere	pag. 5
Chi ha diritto al contributo	pag. 6
Chi non ha diritto al contributo	pag. 8
Per quali edifici può essere richiesto il contributo	pag. 10
Per quali opere può essere richiesto il contributo	pag. 11
L'entità del contributo	pag. 13
A chi deve essere presentata la domanda	pag. 16
Quali documenti occorre allegare alla domanda	pag. 18
Il procedimento amministrativo	pag. 19
 Allegati:	
Modello 1 “Domanda di concessione dei contributi”	pag. 21
Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”	pag. 24

■ PRESENTAZIONE

Realizzare edifici ed alloggi accessibili e fruibili da parte di tutti e cioè privi di quegli ostacoli (comunemente denominati barriere architettoniche e localizzative) che possono limitare in tutto o in parte l'autonomia di movimento compromettendo la vita lavorativa ed i rapporti sociali, è sempre più avvertita come un'esigenza ed un diritto da parte di tutte le persone, siano esse "normodotate" o "disabili".

È indubbio, peraltro, che chi ha problemi motori, senso-percettivi o cognitivi deve affrontare maggiori difficoltà nel muoversi, oltre che nell'ambiente naturale ed in quello costruito, all'interno della propria abitazione non potendo, generalmente, procrastinare gli interventi edilizi e la messa in opera degli ausili necessari a recuperare la necessaria autonomia.

Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 il legislatore statale ha affrontato questo problema prevedendo di erogare contributi alle persone disabili, al fine di facilitarle nell'esecuzione delle opere di eliminazione e di superamento di tali ostacoli.

La Regione Lombardia ha provveduto, a partire dall'anno 2000, ad integrare le somme destinate dallo Stato a questo scopo, garantendo la completa erogazione dei cofinanziamenti agli aventi diritto fino a tutto l'anno 2005.

Si è peraltro riscontrato che la legge in argomento e la connessa circolare ministeriale esplicativa, non risultano sempre di facile interpretazione ed applicazione. L'obiettivo del presente volume è pertanto quello di facilitare l'attività delle amministrazioni comunali e garantirne la corretta ed uniforme applicazione sull'intero territorio regionale.

Le presenti "linee guida" potranno essere di interesse e di utilità, oltre che per gli operatori pubblici del settore, anche per quelli "privati" (liberi professionisti, associazioni dei disabili, imprese di costruzione edilizie, ecc.) e per gli studenti, con particolare riguardo a quelli degli istituti tecnici per geometri e per quelli universitari.

Il Dirigente della Struttura
ing. Anna Cozzi

■ PREMESSA

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive integrazioni, ha introdotto la possibilità di richiedere contributi pubblici per l’eliminazione delle barriere architettoniche e delle barriere localizzative negli edifici di edilizia residenziale abitativa privata e negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza alle persone “disabili”, oltrechè per rendere accessibili e fruibili le aree su cui sono edificati, con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.

■ QUALI SONO LE BARRIERE

Le barriere architettoniche e localizzative sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM. 14 giugno 1989, n. 236 che indicano i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi accessibili a tutti, sia nel caso di costruzione realizzata dopo l'11 agosto 1989 ("nuove costruzioni") che precedentemente a tale data ("interventi sull'esistente"):

- porte,
- pavimenti
- infissi esterni
- arredi fissi
- terminali degli impianti
- servizi igienici
- cucine
- balconi e terrazze
- percorsi orizzontali
- scale
- rampe ascensore
- servoscala e piattaforma elevatrice
- autorimesse
- percorsi
- pavimentazione
- parcheggi.

■ CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative "i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari" e, cioè:

- ❖ **disabili con menomazioni o limitazioni funzionali in possesso di una certificazione attestante un'invalidità permanente;**
- ❖ **coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;**
- ❖ **condomini ove risiedono le suddette categorie (1);**
- ❖ **centri o istituti residenziali pubblici o privati per immobili destinati all'assistenza dei disabili (2);**

(1) *Per i condomini si ricorda che è possibile installare l'ascensore nel caso in cui la maggioranza semplice dei proprietari delle unità immobiliari (metà + uno dei millesimi condominiali) autorizzi l'intervento, a seguito di decisione assembleare.*

(2) *Per centro o istituto residenziale privato si intende quello censito tale presso il Catasto Urbano e nel quale il disabile ha la residenza anagrafica o l'abituale e stabile dimora.*

Se l'assemblea condominiale non autorizza l'installazione dell'ascensore, o se non si esprime entro i tre mesi successivi dalla data della richiesta da parte della persona disabile, l'ascensore non può essere installato. In questo caso l'interessato può installare, senza necessità di ulteriori approvazioni

condominiali, meccanismi facilmente rimovibili quali, ad esempio, i servoscala o le piattaforme elevatrici.

L'assemblea condominiale, nel caso di approvazione, può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l'ascensore (ed in questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest'ultimo) ovvero può anche partecipare alla spesa per il suo acquisto e messa in opera (ed in questo caso il contributo verrà ripartito fra tutti coloro che partecipano alla spesa).

A seguito dell'avvenuta approvazione dell'assemblea condominiale di installazione dell'ascensore, sia nel caso la stessa si limiti a dare il consenso, sia nel caso partecipi alla spesa, la richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

Copia del verbale dell'assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a tutti gli altri documenti necessari.

■ CHI NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

Non hanno diritto a richiedere il contributo i disabili che:

- ❖ abitano in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;
- ❖ presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;
- ❖ non hanno effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire, ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale o precaria;
- ❖ dopo avere presentato l'istanza, e prima di avere effettuato i lavori, cambiano dimora;
- ❖ hanno eseguito i lavori prima dell'approvazione della domanda;

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- ❖ gli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica (Comuni e Aler) che devono provvedere ad eseguire a proprie spese gli interventi in attuazione di quanto disposto dagli artt. 17 e 18 e della l.r. n. 6/1989. I comuni devono dare inoltre attuazione a quanto disposto dall'articolo 15 della medesima legge regionale "I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza" (esistenti alla data dell'11 agosto 1989).

Nel caso in cui il disabile non avesse la residenza nell'immobile su cui intende intervenire si prospettano due soluzioni:

(1) si può presentare ugualmente la domanda quando si è sicuri che dopo un certo periodo di tempo definito si cambierà la residenza per trasferimento presso l'alloggio in cui verranno eseguiti i lavori. In tal

caso, al momento della presentazione della domanda basterà allegare copia della richiesta di residenza. L'erogazione del contributo è vincolata a questo impegno.

(2) *si può redigere una dichiarazione in cui si attesta che non avendo ancora la residenza nell'abitazione in cui vengono eseguiti i lavori, ci si impegna a richiederla non appena gli stessi sono stati eseguiti. L'erogazione del contributo è vincolata a questo impegno.*

Nel caso in cui il disabile presenti una domanda per l'immobile nel quale intende intervenire e, una volta ottenuto il contributo, debba cambiare residenza senza avere eseguito le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, la richiesta decade. Può però presentare una nuova domanda per il nuovo immobile in cui si trasferisce.

Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche avviene prima del decesso del beneficiario, sia nel caso il medesimo (o chi è onerato della spesa) abbia anticipato la somma per la sua esecuzione, sia a seguito dell'avvenuta erogazione del contributo, hanno diritto a subentrare gli eredi. Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche non viene effettuato quando la persona disabile è ancora in vita gli eredi non maturano tale diritto.

■ PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

- ❖ Per immobili privati già esistenti alla data dell'11 agosto 1989 ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.
- ❖ Per le parti comuni di un edificio (esempio: ingresso di un condominio).
- ❖ Per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile (esempio: all'interno di un appartamento).
- ❖ Per gli interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche che, in alternativa a quanto disposto dagli artt. 4 e 8 del D.M. 236/89, utilizzano la domotica.

Nel caso in cui non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere erogati per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, risultino idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile. Ad esempio, nel caso in cui non sia possibile inserire l'ascensore, si può ricorrere al servoscala o alla carrozzina montascale.

■ PER QUALI OPERE PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Possono essere ammesse a contributo i singoli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e/o le opere funzionalmente connesse che sono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. accesso all'immobile, visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato.

Le opere funzionalmente connesse si dividono in:

1) BARRIERE ARCHITETTONICHE VERTICALI (interne o esterne all'alloggio o all'edificio)

Per barriere architettoniche verticali di un edificio (in base a quanto disposto dal punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 22 giugno 1989, n. 1669 U.L.) si intendono quelle che, a partire dal cancello di ingresso posto sulla pubblica via, permettono di arrivare sino agli alloggi.

Sono da considerare barriere architettoniche verticali, quindi, anche quelle orizzontali poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza e quelle poste all'interno dell'edificio e che impediscono la mobilità verticale.

Pertanto sono da considerare barriere architettoniche verticali, ad esempio, il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata alle persone su sedia a ruote, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala.

Generalmente il meccanismo di superamento delle barriere architettoniche verticali è posto nelle parti comuni dell'edificio o nell'area esterna di pertinenza.

Nel caso di villetta unifamiliare posta su più livelli, tale meccanismo, anche quando venisse collocato all'interno dell'edificio deve, pertanto, essere ricompreso fra le barriere architettoniche verticali.

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE ORIZZONTALI

In base a quanto disposto dal punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 22 giugno 1989, n. 1669 U.L. sono quelle che, a partire dalla porta di ingresso dell'alloggio, si sviluppano al suo interno. Rientrano fra questo tipo di barriera tutte quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/1989 (vedi pag. 1) con eccezione per gli ascensori, i servoscala e le piattaforme elevatrici.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle autorità competenti.

Qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possono fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad es.: una all'interno dell'alloggio e l'altra nelle parti comuni dell'edificio), l'istante deve quindi presentare due domande: una per l'accesso all'immobile e una per la fruibilità dell'alloggio.

■ L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, il contributo massimo erogabile è pari a **€ 7.101,28 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio** e a **€ 7.101,28 per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio**.

Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per il superamento delle barriere architettoniche verticali e di € 7.101,28 per quelle poste all'interno di un singolo alloggio non potranno più essere erogati ulteriori contributi.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);

per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in più volte, ed anche a distanza di molti anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che si avvalgono della legge n. 13 del 1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle consentite.

I contributi non erogati, devono essere restituiti dal Comune alla Tesoreria della Regione, al fine di potere essere nuovamente assegnati in base alla graduatoria generale che è quella dell'intero territorio regionale.

Si ricorda inoltre che si possono presentare i due seguenti casi:

- (1)** l'interessato ha la necessità di presentare lo stesso giorno la richiesta di contributo per l'esecuzione di due interventi funzionalmente connessi;
- (2)** l'interessato ha la necessità di presentare, in tempi diversi, la richiesta di contributo per l'esecuzione di due interventi funzionalmente connessi.

Nel primo caso, se venissero sommati gli importi delle opere da eseguire e si calcolasse il contributo dovuto in base a quanto disposto dalla legge (art. 9, comma 2) si corrisponderebbe una somma inferiore a quella che verrebbe erogata nel secondo caso.

Si ritiene pertanto che, anche quando viene presentata una sola richiesta per due interventi funzionalmente connessi, il calcolo del contributo debba essere fatto separatamente per ciascun intervento e sommando i due importi.

Se le barriere ostacolano invece funzioni diverse quali ad esempio l'assenza di un ascensore (parte comune dell'edificio) e servizio igienico non fruibile (barriera architettonica all'interno di un alloggio), in questo caso il richiedente ha diritto ad ottenere due distinti contributi:

- (1)** un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio ;

- (2) un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio;

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto.

Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

Si ricorda che l'I.V.A. per l'acquisto dei materiali e degli ausili per gli interventi in argomento è pari al 4% (D.P.R. 663/1972) e che possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con I.V.A. al 20%.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

■ A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

La richiesta di contributo, in carta da bollo, deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, dal disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà) o dal proprietario, nel caso il disabile sia affittuario dell'immobile nel quale egli ha la residenza abituale.

Se la spesa per eseguire l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene sostenuta da persona diversa dal disabile (quale ad es. il tutore o i genitori) la domanda deve essere dalla medesima sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione ed è a lei che spetta il contributo.

Nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio, la domanda deve essere presentata dall'amministratore e controfirmata dalla persona disabile.

Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell'anno in corso.

Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno successivo al 1° di marzo e, solo se approvate dal Comune, l'interessato può eseguire l'intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell'anno successivo e, pertanto, il Comune provvederà a trasmetterle alla Sede Territoriale Regionale competente nel mese di marzo dell'anno dopo.

Se il cittadino si trova nell'impossibilità di firmare la domanda per un problema fisico (ad esempio immobilità delle braccia) deve presentare la domanda con un documento in corso di validità affinché l'impiegato

preposto a ricevere la domanda possa accertare l'identità dell'interessato ed indicare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la domanda stessa (articolo 4 DPR n. 455/00).

Se l'impossibilità a firmare la domanda è dovuta ad incapacità di intendere e di volere la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà parentale, oppure dal tutore.

Se la domanda è presentata da una persona diversa dal diretto interessato (ad esempio dal genitore o dal tutore), nella domanda stessa devono essere indicate anche le generalità della persona disabile.

L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e delle spese previste. Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorrere ad un progettista.

Quando si dice che il disabile può eseguire l'intervento, “**ma a suo rischio**”, si intende che nel caso in cui non vi fossero più i fondi per l'erogazione dei contributi, lo stesso non può rivendicare alcun diritto, anche se a fronte di richiesta approvata e di intervento eseguito. L'alternativa è quella di eseguire l'intervento solo dopo avere ricevuto il contributo.

I comuni verificano la completezza delle domande/allegati e ne trasmettono copia autenticata alla sede territoriale regionale di appartenenza, per gli adempimenti di sua competenza.

■ QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e un'autocertificazione.

Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico purchè attesti l'handicap del richiedente, da quale patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL.

Possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc). La certificazione attestante l'invalidità totale di deambulazione deve sempre essere prodotto in copia autenticata.

L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il disabile e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni (barriere localizzative).

La descrizione degli ostacoli, peraltro, deve essere contenuta nella documentazione di progetto per l'ottenimento del "Permesso di Costruire" o in quella relativa alla presentazione della **Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)** ritirabili presso i Comuni.

■ IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Entro il 1° di marzo di ogni anno, i comuni raccolgono le domande pervenute e verificano la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

I comuni provvedono a comunicare l'esito dell'istruttoria delle domande pervenute all'interessato entro 30 giorni dal loro ricevimento (L. 241/90 - art. 2 comma 3 - salvo termine diverso stabilito in attuazione di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 2).

L'inizio e il termine dei lavori è disciplinato dal D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 Testo Unico in materia di edilizia – modificato e integrato ai sensi del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

Se si utilizza la Dichiarazione di Inizio Attività (art. 23 del D.P.R.) i lavori possono essere iniziati dopo 31 giorni dalla presentazione della DIA e devono essere terminati entro 3 anni.

Se si utilizza il permesso di costruire (art. 15 del D.P.R.) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e:

- predispone l'elenco, che dovrà essere reso pubblico mediante affissione presso la casa comunale;
- comunica alla Regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed una copia delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice sulla Privacy) il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio delle funzioni che competono alla pubblica amministrazione per l'erogazione del contributo. Pertanto l'elenco relativo al fabbisogno, di cui sopra deve essere reso pubblico in forma anonima.

La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero Infrastrutture e Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. La Regione ai sensi della legge regionale del 3 aprile 2001, n. 6 può provvedere ad integrare i fondi ministeriali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici di edilizia residenziale privata, quando tali fondi non risultano sufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno annuale.

I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità finanziarie assegnate, danno tempestiva comunicazione al richiedente.

Il contributo deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture quietanzate.

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Regione Lombardia
Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche
Unità Organizzativa Opere Pubbliche
Struttura Coordinamento Opere Pubbliche e Osservatorio Lavori Pubblici

Pubblicazione predisposta da: Silvano Galmarini – Enrica Della Beffa
Supervisione: Cinzia Tripi